PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 4 - numero 507 di venerdì 01 marzo 2002

Risarcibile il danno per incidente stradale derivante da stress da lavoro

Lo stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione.

Con sentenza n.5/2002 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha riconosciuto la risarcibilita' del danno derivante dall'incidente occorso al lavoratore a causa dello stress lavorativo.

La suprema Corte ha accolto il ricorso presentato da un dipendente di un istituto bancario che si era visto respingere dal Pretore di Roma, e successivamente dal Tribunale di Roma, la domanda volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento un miliardo di lire, a titolo di risarcimento dei danni subiti nell'incidente automobilistico causato dallo stress lavorativo.
Il Pretore che il Tribunale avevano sostenuto che non vi fosse un "nesso di causalità" tra l'incidente e lo stress da lavoro ed avevano respinto le " le richieste probatorie, volte a provare, secondo la prospettazione del ricorrente, la colpa del datore di lavoro nel disporre condizioni lavorative estremamente stressanti, unitamente a condizioni familiari note al medesimo datore di lavoro, tali da costituire causa dell'infortunio stradale occorso."

La sentenza della Suprema Corte ha stabilito il principio che il datore di lavoro responsabile della "condizione lavorativa stressante" a cui ha sottoposto il suo dipendente può essere chiamato a risarcire il danno derivante dall'incidente occorso al lavoratore a causa dello stress.

Applicando il principio della cosiddetta' "causalità adeguata", la corte di Cassazione ha rilevato che " incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare esclusivamente l'esistenza di tale danno, la nocività delle condizioni di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi".
"Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ovvero che il danno lamentato dal dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi ".
La Corte di Cassazione ha rilevato che anche una condizione lavorativa stressante può costituire fonte di responsabilità per il datore di lavoro.

La Corte ha accolto, quindi, il ricorso e ha disposto che gli atti siano trasmessi alla Corte d'appello di L'Aquila, la quale deciderà la causa attenendosi alla nozione di "nesso causale" indicata.

---

www.puntosicuro.it